NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 44

Retribuzioni

In attesa che, con apposita legge di riforma, vengano disciplinati lo stato giuridico, l'ordinamento organico ed il trattamento economico della dirigenza statale, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1 dicembre 1972, sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 45, dal 1 gennaio 1979, in ragione del 40 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95% ed all'80% della retribuzione per stipendio ed indennita' di funzione spettante al primo diligente con pari anzianita' di qualifica.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	V — Personale dirigente dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-44-retribuzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it